m_pi.AOODRER.REGISTRO UFFICIALE.U.0008080.10-06-2020

RegioneEmilia-Romagna

DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE

Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

BOIC825003 - CIRCOLARI - 0000488 - 11/06/2020 - PERSONALE DOCENTE E ATA - U
BOIC825003 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006376 - 11/06/2020 - A03a - Disposizioni gener - U

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche Statali

Agli Enti Gestori delle Istituzioni scolastiche Paritarie

e p.c. Alle OO.SS. del comparto e dell'area dirigenziale "Istruzione e Ricerca"

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 e nozione di "lavoratore fragile" – Chiarimenti.

A riscontro delle richieste pervenute dalle Istituzioni scolastiche dell'Emilia-Romagna circa la tutela della salute dei c.d. "lavoratori fragili" e le connesse responsabilità dei datori di lavoro, si forniscono, con la presente nota congiunta, chiarimenti ed approfondimenti che si confida facilitino l'esercizio dei compiti dei Dirigenti scolastici.

I dati epidemiologici collegati al COVID-19, come noto, hanno risaltato la maggiore vulnerabilità al virus di alcune classi di popolazione in ragione, ad esempio, dell'età o di malattie cronico degenerative che, determinando una condizione di potenziale fragilità dei singoli soggetti, in ipotesi di infezione, possono condizionare negativamente la severità e l'esito della patologia.

Quello di cui in questa sede si tratta attiene alla tutela della salute nei luoghi di lavoro del c.d. "lavoratore fragile", secondo la terminologia mutuata dal *Documento tecnico* pubblicato da INAIL lo scorso 20 aprile[1] o, che è lo stesso, del "*lavoratore maggiormente esposto a rischio contagio*", come di seguito.

Con riferimento all'emergenza epidemiologica in atto, il Decreto-Legge 19 maggio 2020 n. 34, all'articolo 83 prevede che "*fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio*".

L'individuazione del c.d. "lavoratore fragile" rimanda anzitutto alla previsione dell'articolo 26, Legge 24 aprile 2020, n. 27[2], ovvero ai "*lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché* […] *i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992".*

L'articolo 83, Decreto-Legge n. 34/2020 sopra citato, ha ampliato la definizione di fragilità come descritta dal richiamato articolo 26, Legge 27/2020, individuando anche l'età e la comorbilità

[1] https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-rimodulazione-contenimento-covid19-sicurezza-lavoro.html

[2] "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" - Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 (Supplemento ordinario n. 110)

quali condizioni di fragilità connesse al rischio di contagio[3]. Al riguardo, si allega un approfondimento tecnico redatto dalla Regione Emilia-Romagna - Direzione Generale Cura della persona, Salute e welfare , in cui vengono segnalate le principali evidenze allo stato disponibili in ordine alle comorbilità più ricorrenti nelle persone contagiate dal COVID-19, nonché all'età (uno studio ivi citato e pubblicato definisce come "gruppi vulnerabili": "*I gruppi di popolazione* […] *che includono persone sopra i 60 anni di età, maschi, persone con patologie concomitanti quali ipertensione, diabete, malattie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche e cancro*").

Sempre con riferimento alla nozione di "*lavoratore maggiormente esposto a rischio contagio*", il già richiamato "*Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione*", pubblicato da INAIL ad aprile 2020, documenta che "*I dati epidemiologici mostrano chiaramente una maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate della popolazione nonché in presenza di alcune tipologie di malattie cronico degenerative (ad es. patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche) che in caso di comorbilità con l'infezione possono influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia*" ed indica l'età di 55 anni quale parametro di riferimento.

In sintesi, da quanto sopra richiamato, si rinvengono - tra le altre - le seguenti implicazioni di carattere operativo concernenti il c.d. "*lavoratore fragile*" ovvero il "*lavoratore maggiormente esposto a rischio contagio*":

1. non configurandosi alcun automatismo fra caratteristiche anagrafiche e di salute del lavoratore e sua condizione di fragilità, occorre procedere alla valutazione di ciascun singolo caso;
2. spetta al lavoratore farsi parte diligente per l'attivazione delle tutele disposte dall'articolo 83, Decreto-Legge 34/2020, segnalando e documentando al datore di lavoro l'eventuale propria fragilità rispetto alla pandemia in corso, in generale dovuta a situazioni cliniche non correlabili all'ordinaria attività professionale di cui, pertanto, il datore di lavoro medesimo non è tenuto ad essere a conoscenza;
3. il datore di lavoro coinvolge il medico competente per la valutazione della condizione di fragilità del singolo lavoratore che si sia fatto parte diligente;
4. il medico competente, a seguito delle proprie valutazioni e della documentazione di cui sopra prodotta dal lavoratore, suggerisce al datore di lavoro le eventuali ulteriori misure di precauzione specifiche per il singolo lavoratore; questo fino al termine dell'emergenza connessa alla pandemia da COVID-19, al momento fissata al 31 luglio 2020.

Si rammenta che la sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente, come previsto dell'art. 41[4], del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, richiamato in nota.

---

[3] "*…i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità …*"

[4] *"La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; b) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi …".*
La sorveglianza sanitaria comprende: … b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio; … c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; … e-ter) visita

Sul punto, pare necessario precisare che il ricorso al medico di base - previsto dal Documento Tecnico[5] del 15 maggio 2020 redatto dal CTS istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile - è contemplato solamente per i lavoratori coinvolti nello svolgimento dell'esame di Stato al termine del corrente anno scolastico.

La Direttrice Generale
Cura della Persona, Salute e Welfare
Kyriakoula Petropulacos

Il Direttore Generale
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Stefano Versari

Allegato - Approfondimento tecnico della regione Emilia-Romagna concernente "*Esame di Stao 2019/20 - Gestione dei lavoratori fragili*"

medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione".

[5] https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/DOCUMENTO+SCUOLA+-+ESAMI+DI+STATO.pdf/82f5cca3-4a07-e123-47e7-83c8586f4701?t=1589631913161